



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria

Convocazione prima

Oggetto: *Deliberazione n. 6 del 18.02.2009 di approvazione del Piano particolareggiato della zona di espansione di nuovo impianto C3 - Quartiere Castello - Determinazioni in autotutela.*

L'anno duemilatrecento il giorno ventisei del mese di marzo, con inizio alle ore 18,46, nella solita sala adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria di prima convocazione, con avviso prot. n.6148 del 20/3/2013.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, all'atto dell'appello nominale effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale come appresso indicati:

Consiglieri	Pres..	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
DEPALMA Tommaso	x		BONVINO Filippo	x	
FAVUZZI Vito Domenico	x		ARBORE Alfonso	x	
FUSARO Vincenzo	x		DAGOSTINO Consiglia	x	
BATTISTA Tommaso	x		STUFANO Cosmo Damiano		x
LEALI Giancarlo		x	CAMPOREALE Giovanni	x	
BOLOGNA Felice	x		DELVECCHIO Antonio		x
CARLUCCI Raffaele	x		GALIZIA Antonio		x
SPADAVECCHIA Claudio	x		D'AMATO Vincenzo		x
CERVONE FRANCESCO	x				

Totale presenti n.12

Totale assenti n. 5

Risultato legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico Vito FAVUZZI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza della dott.ssa Teresa DE LEO – Segretario Generale, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: Il responsabile di settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 della Legge n. 267 del 18/8/2000.

Il Presidente del Consiglio Favuzzi, introduce l'argomento. Quindi, passa la parola all'assessore ing. Felice Piscitelli che illustra la proposta.

Alle ore 19,40 si allontana il Presidente del Consiglio Favuzzi e assume la presidenza il consigliere Filippo Bonvino, quale presidente vicario.

Si allontana il Sindaco (presenti 10). Chiesta ed ottenuta la parola, interviene il consigliere Dagostino Consiglia e rivolgendosi ai consiglieri di maggioranza, che si sono fatti promotori di un atto chiedendo di portare la questione in consiglio sebbene il provvedimento potesse essere adottato dalla Giunta, chiede chiarimenti in merito.

Alle 19,49 rientra Favuzzi e riassume la presidenza della seduta (presenti 11).

Intervengono i consiglieri Fusaro e, poi, Arbore.

L'assessore Piscitelli riprende ad illustrare la proposta.

Nella discussione interviene anche il dirigente del Settore Gestione del Territorio, arch. Vincenzo Turturro, responsabile del servizio, che fornisce alcuni chiarimenti al consigliere Dagostino in merito alle motivazioni tecnico-amministrative che solo alla base del provvedimento.

Interviene anche il consigliere Camporeale che rinvia alla disanima normativa esposta dal consigliere Dagostino.

Si dà atto che il dibattito consiliare ed i singoli interventi sono riportati in resoconto nella trascrizione rinveniente dal supporto magnetico a seguito di registrazione da parte della ditta incaricata la quale comprende la riproduzione dell'attività, degli argomenti e le vicende della presente seduta di consiglio comunale (allegato 1).

Conclusa la discussione, il Presidente del Consiglio legge il dispositivo della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.3.2008 recante «*Quartiere Castello - Piano particolareggiato della zona di espansione di nuovo impianto C3. Adozione*», è stata avviata la pianificazione esecutiva delle aree così tipizzate a sud della linea ferroviaria, destinata in prevalenza ad attività insediativi residenziale;
- il *Piano*, impegnando una superficie superiore a quaranta ettari di territorio, è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ex art.16 della L.R. 11/2001 recante «*Norme sulla valutazione di impatto ambientale*» e che detta verifica ha dato esito negativo, giusta determinazione del dirigente del settore *Ecologia* dell'Amministrazione regionale n.105 del 11.3.2005, e con tutte le prescrizioni di seguito integralmente riportate:
 - *considerato che l'area di espansione è localizzata a sud della linea ferroviaria, cesura fisica di forte rilievo, si garantiscano adeguate connessioni pedonali, oltre che carrabili, tra il nuovo quartiere e il centro urbano;*
 - *sia garantita la plurifunzionalità del quartiere, associando al mix di edilizia pubblica e privata il mix di funzioni (commerciale, terziaria, ricreativa ecc.);*
 - *il sistema della viabilità, principale e secondaria, sia caratterizzato da misure di moderazione del traffico: in particolare siano utilizzati elementi tipici delle "Zone 30 residenziali";*
 - *si privilegi la mobilità ciclo-pedonale, che garantisca l'utilizzo degli spazi pubblici anche alle utenze più "deboli" (anziani e bambini), evitando la sovrapposizione con i percorsi per mezzi a motore;*
 - *si predispongano, nelle aree attrezzate per il trasporto pubblico, soluzioni che mettano in connessione diverse modalità di trasporto (ad es. parcheggi scambiatori);*

- i "nuclei di verde attrezzato" e i "corridoi verdi" di connessione pedonale tra tali nuclei, descritti nella Relazione generale del PP attuativo, siano realizzati in continuità con le pertinenze verdi degli edifici e con l'area di Lama di Castello; si preveda la realizzazione di itinerari naturalistici pedonali e/o ciclabili che connettano tra loro tali aree ed eventualmente giungano fino al mare; le specie arboree ed arbustive utilizzate dovranno essere autoctone;
- come previsto da progetto, siano predisposte isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti in numero congruo agli abitanti del comparto; il soggetto gestore di tali strutture dovrà scrupolosamente attenersi ad una serie di accorgimenti, quali la dotazione di un'adeguata e sorvegliata recinzione perimetrale, di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di percolazione e di lavaggio, di idonei sistemi di illuminazione, sicurezza, accessibilità al pubblico (anche motorizzato), modalità di controllo e documentazione delle quantità conferite ed, eventualmente, dei soggetti conferenti;
- si consiglia (per gruppi di edifici o per ogni edificio) la previsione di cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, da riutilizzare per scopi irrigui delle aree verdi all'interno dei lotti;
- venga garantito il massimo mantenimento della permeabilità del suolo in tutti i comparti, nelle aree a parcheggio, a verde pubblico, privato e percorrenze, ove tecnicamente possibile;
- si realizzi l'impianto di illuminazione pubblica delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico e l'inquinamento luminoso (utilizzando per esempio lampade a basso consumo i cui fasci luminosi siano orientati esclusivamente verso il basso);
- nella fase di realizzazione dei volumi edilizi (eventualmente anche come criteri premiali nell'assegnazione dei lotti edificatori):
 - a. si privilegi l'uso di soluzioni rivenienti dalla edilizia sostenibile, privilegiando l'uso di materiali naturali, non di sintesi petrolchimica, di produzione locale o tradizionali, a basso impatto ambientale sia nella fase di produzione che di posa in opera e dismissione;
 - b. si sperimentino/realizzino opere nel rispetto delle norme di contenimento energetico (con alte prestazioni termiche e di luminosità);
 - c. si sperimentino misure per il risparmio idrico sia di carattere impiantistico (reti duali, raccolta e riutilizzo acque meteoriche ecc.) che di carattere tecnico (flussometri, meccanismi di controllo);
- su detto Piano, impegnando esso aree perimetrate "ad alta pericolosità idraulica" e "a rischio molto elevato" dal Piano di bacino della Puglia, stralcio Assetto idrogeologico, è stato acquisito il parere dell'Autorità di Bacino per la Puglia, e che detto parere è stato reso positivamente giusta nota del Segretario Generale della stessa Autorità, prot. 2464 in data 26.3.2007, senza prescrizione alcuna;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2009 recante: «Quartiere Castello – Piano particolareggiato della zona di espansione di nuovo impianto C3. Approvazione», è stata approvata definitivamente la pianificazione esecutiva in argomento;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 02.07.2010 recante: «Quartiere Castello - Piano particolareggiato della zona di espansione di nuovo impianto C3. Obbligo di procedibilità attraverso i consorzi urbanistici», lo strumento urbanistico esecutivo in argomento è stato ritenuto procedibile attraverso la costituzione di consorzi urbanistici, introducendo l'obbligo di costituzione degli stessi e di attivazione delle procedure di cui al combinato disposto dell'art. 27, c.5, della L. 166/2002 e dell'art. 16, co. 1, della L.R. 20/2001, sì come esposto dall'art. 37 della L.R. 22/2006;

Visto che:

- stante l'omnicomprensività della previsione ex artt. 5 e 6 del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152, così come modificati e integrati dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato sulla G.U. 29.01.2008 n. 24), non possono

sfuggire all'obbligo di assoggettamento a VAS, previa verifica di assoggettabilità, gli strumenti urbanistici attuativi, quali il piano particolareggiato per il quartiere *Castello*, approvati dopo la data del 29.01.2008;

- con L.R. 44/2012, il legislatore regionale ha provveduto a disciplinare, compatibilmente con i principi fondamentali dettati nel D.Lgs. 152/2006, le modalità attuative della valutazione ambientale di piani e programmi, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita potestà legislativa;

Rilevato necessario l'esperimento di una verifica di assoggettabilità a VAS, a ulteriore tutela degli interessi ambientali cui è preordinata la disciplina di cui alle sopradette normative;

Visto, altresì, che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 02.07.2010, recante «*Valutazione della pericolosità idraulica in aree oggetto di pianificazione esecutiva in atto. Proposta di modifica al reticolo idrografico e di perimetrazione di pericolosità idraulica delle aree interessate: approvazione*», questo Comune ha approvato lo *Studio e rilievo propedeutici alla valutazione della pericolosità idraulica in aree oggetto di pianificazione esecutiva in atto*, rimettendo la documentazione all'Autorità di Bacino della Puglia per l'approvazione della proposta variante al *Piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico*;
- con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 5 dell'08/02/2011 (con vigenza dal 16.05.2011 data di pubblicazione della predetta delibera sul sito istituzionale della ridetta autorità) è stata approvata la nuova perimetrazione e la definizione dei relativi livelli di pericolosità che riguardano il territorio di Giovinazzo;
- il *Piano di bacino* stralcio, sì come variato, impegna aree perimetrate *a media* e *a bassa pericolosità idraulica* ricomprese nel predetto piano particolareggiato, diverse e ulteriori rispetto a quelle *ad alta pericolosità idraulica* già oggetto di disamina e, conseguentemente è necessario programmare le azioni necessarie per scongiurare il prodursi di ulteriori effetti pregiudizievoli nelle aree indagate, nonché per pianificare le azioni tendenti ad incidere sulle cause del dissesto e recuperare la funzionalità dei sistemi naturali compromessi;
- la maggioranza dei territori indagati presentano soglie di rischio a cui si accompagna la previsione di una notevole attività antropica di urbanizzazione, avviata senza la considerazione appena emersa dei limiti e dei vincoli imposti dai fenomeni idrologici naturali esperiti;

Rilevato, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 65, comma 1, D.Lgs n. 152/2006, «*il Piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.*»;
- il Piano mira a pervenire ad un assetto idrogeologico del territorio che minimizzi, per ogni area, il livello di rischio connesso ad identificabili eventi naturali estremi mediante: a) la conoscenza globale dei fenomeni di dissesto del territorio; b) la valutazione del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati ed alla loro pericolosità; c) l'adozione di norme di tutela e prescrizioni in rapporto alla pericolosità e al diverso livello di rischio; d) la programmazione di interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio idrogeologico;
- ai sensi del ridetto art. 65, comma. 4, D.Lgs n. 152/2006, «*le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino.*»;
- l'art. 20 delle *Norme tecniche di attuazione del Piano di bacino* – approvato il 30.11.2005 - stabilisce l'obbligo per i Comuni di adeguare gli strumenti di governo del territorio alle

disposizioni dello stesso Piano di bacino (comma 1) e prescrive la verifica di coerenza fra il *Piano* e gli strumenti di pianificazione urbanistica generali ed esecutivi (comma 2);

- che è espressamente chiarito all'art. 65 del D.Lgs 152/2006 che i suddetti strumenti di pianificazione debbano essere «...*comunque non in contrasto con il Piano di bacino approvato*» (comma 4);

Ritenuto necessario:

- ovviare alle prefate manchevolezze;
- sospendere in via amministrativa per mesi sei - e comunque per il tempo strettamente necessario al completamento del procedimento di cui al successivo allinea - l'efficacia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2009 recante: «*Quartiere Castello – Piano particolareggiato della zona di espansione di nuovo impianto C3. Approvazione*» e degli ulteriori atti conseguenti ed accessori; quanto sopra in forza dell'art. 21-*quater*, comma 2, legge 241/1990;
- avviare procedimento in autotutela, *ex art. 21-nonies* della legge n.241/1990, finalizzato alla convalida della deliberazione conclusiva n. 6 del 18.02.2009 di approvazione del *Piano particolareggiato* citata e degli ulteriori atti conseguenti ed accessori;
- quindi:
 - esperire per il *Piano particolareggiato* verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n.152/2006 e secondo le modalità attuative di cui all'art.12 del citato D.Lgs. n. 152/2006 ed alla L.R. 44/2012;
 - assoggettare lo stesso *Piano* alla verifica di coerenza con il *Piano di bacino*, stralcio *assetto idrogeologico*, *ex art. 20* delle *Norme tecniche di attuazione* del ridotto *Piano di bacino*;
- nelle more delle determinazioni degli Enti che andranno coinvolti nel procedimento, dover attivare misure soprassessorie nei limiti temporali strettamente indispensabili alla conclusione del suddetto procedimento;

Visti:

- l'art. 5, comma 13, della L. 106/2011 di conversione del D.L. n. 70/2011 e l'art. 10, comma 1, (Formazione dei piani attuativi) della L.R. n. 21/2011 che prescrive: «... *i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all'attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi.*»; dunque, alla Giunta comunale cui spetta, tra gli altri, il compito di approvare la pianificazione urbanistica attuativa compete organizzare adeguatamente le procedure di formazione e approvazione dei piani che sono una specificazione delle scelte del piano generale, nella chiarezza degli indirizzi politici;
- la richiesta dei consiglieri, Arbore, Battista, Bologna, Bonvino, Cervone, Carlucci, Fusaro, Leali, Spadavecchia, in atti prot. 4380 del 26.02.2013 di remissione della proposta deliberativa al Consiglio Comunale, sì come disciplinato dal ridotto art. 10 della L.R. n. 21/2011, comma 2: «*A seguito di apposita richiesta scritta da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, il piano attuativo è adottato e approvato dal Consiglio comunale anziché dalla Giunta.*»;

Preso atto, che la presente proposta è stata sottoposta alla 2^a Commissione Consiliare Urbanistica in data 22 marzo 2013 con parere favorevole;

Acquisito il solo parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio arch. Vincenzo Turturro, non avendo l'atto rilevanza contabile;

parere di regolarità tecnica: favorevole f. V. Turturro;

con il seguente esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti 12, assenti 5, (Stufano, Del Vecchio, D'Amato, Galizia e Leali), voti favorevoli 10; voti contrari 2 (Dagostino e Camporeale); astenuti nessuno

DELIBERA:

1. **Di ritenere** la premessa e gli atti in essa richiamati, che qui si devono intendere integralmente riportati, parte integrante ed essenziale del presente dispositivo;
2. **Di sospendere** in via amministrativa per mesi sei - e comunque per il tempo strettamente necessario al completamento del procedimento di cui al successivo punto 3 del dispositivo - l'efficacia della deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2009 recante: «*Quartiere Castello – Piano particolareggiato della zona di espansione di nuovo impianto C3. Approvazione*» e degli ulteriori atti conseguenti ed accessori; quanto sopra in forza dell'art. 21-*quater*, comma 2, legge 241/1990;
3. **Di avviare**, come di fatto con il presente dispositivo è avviato, procedimento in autotutela, ex art. 21-*nonies* della legge n.241/1990, finalizzato alla convalida della deliberazione conclusiva n. 6 del 18.02.2009 di approvazione del *Piano particolareggiato* citata e degli ulteriori atti conseguenti ed accessori; quindi:
 - esperire per il *Piano particolareggiato* verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n.152/2006 e secondo le modalità attuative di cui all'art.12 del citato D.Lgs. n. 152/2006 ed alla L.R. 44/2012;
 - assoggettare lo stesso *Piano* alla verifica di coerenza con il *Piano di bacino*, stralcio *assetto idrogeologico*, ex art. 20 delle *Norme tecniche di attuazione* del ridetto *Piano di bacino*;
4. **Di demandare**, al dirigente responsabile *ratione materiae* l'adozione degli atti consequenziali, anche di natura soprassessoria, strettamente indispensabili alla conclusione del procedimento di cui al precedente punto 3;

Considerata, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti 12, assenti 5, (Stufano, Del Vecchio, D'amato, Galizia e Leali), voti favorevoli 10; voti contrari 2 (Dagostino e Camporeale); astenuti nessuno

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

VERBALE DI DISCUSSIONE RELATIVO AL PUNTO **N. 3** POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE TENUTASI IL GIORNO **26 MARZO 2013** E AVENTE AD OGGETTO:

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 18.6.2009 DI APPROVAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA DI ESPANSIONE DI NUOVO IMPIANTO C3- QUARTIERE CASTELLO - DETERMINAZIONI IN AUTOTUTELA.

PRESIDENTE:

Allora punto 3 all'Ordine del Giorno: Deliberazione n. 6 del 18 giugno 2009 di approvazione del piano particolareggiato della zona di espansione di nuovo impianto C3 - quartiere Castello - Determinazioni in autotutela. Prego Assessore.

ASSESSORE PISCITELLI:

Buonasera a tutti. Saluto il Presidente, gli Assessori, i Consiglieri e tutti i presenti. Voglio chiedere un po' il permesso ai Consiglieri di lasciarmi qualche minuto di premesse per cercare un po' di smentire diciamo quello che il Consigliere Fusaro ha posto come base per modificare l'Ordine del Giorno cercando di rendere anche questo argomento interessante per i ragazzi perché diciamo sono profondamente offeso di questa sua richiesta che normalmente riveste un carattere di primaria così

interesse, di primario interesse per tutta la cittadinanza, invece in questa occasione diciamo mi è stato diciamo richiesto di passare ad un punto successivo. Allora ragazzi...

CONSIGLIERE FUSARO:

Chiedo scusa Assessore, non voleva essere offensivo, non era il suo punto erano le interrogazioni e le interpellanze...

ASSESSORE PISCITELLI:

E' evidente che stiamo scherzando. E' evidente che stiamo scherzando. Ragazzi in ogni caso voglio semplicemente premettere alcune cose giusto per capire di quello di cui parleremo, perché poi forse nella fase successiva quando rientreremo nel merito in maniera più tecnica rischieremo di essere anche un po' noiosi diciamo e quindi non rendere perfettamente chiare le questioni di cui stiamo dibattendo. Voglio dirvi come probabilmente vi avranno insegnato a scuola tra i compiti del Consiglio Comunale c'è quello della pianificazione urbanistica e quello della pianificazione del territorio che è una delle questioni principali di cui si deve occupare il Consiglio Comunale. Questa pianificazione avviene a diversi livelli, quindi per semplificare possiamo dire che esiste un piano urbanistico

generale prima chiamato piano regolatore generale adesso invece piano urbanistico generale che definisce le linee programmatiche di intervento sul territorio cioè quindi definisce per grandi linee come intervenire nell'edilizia e nell'urbanistica di tutto il territorio.

Dopo questo piano il territorio fondamentalemente viene diviso in zone, e quindi in ognuna di queste zone si deve poi definire un piano urbanistico di secondo livello, i cosiddetti piani urbanistici esecutivi.

Oggi stiamo parlando di una questione riguardante uno di questi piani urbanistici esecutivi, cioè un piano urbanistico esecutivo già approvato dalla vecchia Amministrazione che è il piano della maglia del piano regolatore di nuovo impianto denominata C3, quartiere Castello, che in effetti è uno di quei piani che già la precedente Amministrazione aveva approvato, quindi aveva già eseguito tutto il percorso, l'iter approvativo, arrivando addirittura all'approvazione.

Allora in realtà perché stiamo ritornando oggi qui sull'argomento, c'è una legge una legge quella sul procedimento amministrativo che consente alle Amministrazioni di ritornare sui propri passi quando si accorge, l'Amministrazione, di non aver eseguito perfettamente le procedure previste o nel momento in cui dopo aver verificato che c'è qualche manchevolezza negli

atti precedenti, manchevolezza che però deve anche provocare un giustificato cioè deve essere motivata da forti interessi pubblici e quindi non è sufficiente diciamo che ci sia un errore, ma questo errore deve provocare la perdita di qualche forte interesse pubblico l'Amministrazione ha la possibilità di ritornare sui suoi passi, quindi di rivedere gli atti già emessi attraverso un istituto che tecnicamente si chiama autotutela.

Quindi oggi stiamo qui per rivedere un piano urbanistico già approvato nel mi pare febbraio 2009, quindi che aveva già fatto l'iter di adozione, aveva conseguito una serie di pareri necessari per arrivare all'approvazione ed era stato approvato.

Però ahimè in questo percorso era saltata una, era saltata in particolare una procedura molto importante che è proprio una di quelle procedure riguardanti le questioni ambientali, cioè tutti i piani urbanistici esecutivi devono essere sottoposti ad una verifica di assoggettabilità alla v.a.s., v.a.s. sta a significare valutazione ambientale strategica, quindi si tratta di verificare se il piano urbanistico che si sta approvando o adottando quello che sia dal punto di vista ambientale abbia delle ripercussioni che possono essere migliorate.

Però anziché andare direttamente a fare la verifica dell'assoggettabilità ambientale cioè anziché fare

direttamente la verifica ambientale strategica si, non tutti i piani necessitano di questa operazione e quindi si passa prima da una verifica, quindi solo le zone di territorio particolarmente importanti dal punto di vista ambientale vengono poi su espressione dell'apposito parere regionale che è l'ufficio v.a.s. regionale vengono poi sottoposte alla v.a.s.. Se non si dovesse fare questa operazione, cosa che purtroppo è saltata diciamo nella precedente approvazione, il piano che si è andato ad approvare rischia di essere annullabile, questo chiaramente, l'annullabilità del piano, comporta evidente rischi per gli atti successivi.

Cioè se un atto dovesse essere annullato consegue che tutti gli atti consequenziali verrebbero annullati, siccome dopo l'approvazione di un piano di lottizzazione come atti consequenziali gli atti successivi sono gli atti che permettono poi di edificare i cosiddetti permessi di costruire, quindi il rischio che poi il provvedimento a monte di tutto questo procedimento venga annullato provocherebbe l'annullamento di tutti i permessi di costruire, quindi rendiamoci conto che questo rischio se venisse protratto in una fase avanzata della realizzazione del piano di lottizzazione provocherebbe notevolissimi rischi risarcitori quindi di richieste di risarcimento danni da parte di tutti quei richiedenti i permessi di

costruire che inconsapevoli del fatto che l'atto originario è affetto da un errore hanno ottenuto eventualmente i permessi di costruire e quindi continuerebbero a costruire nella convinzione di essere in una situazione di perfetta legittimità, ma che in effetti se poi qualcuno dovesse dichiararne l'annullamento dell'atto che ha prodotto quel permesso di costruire verrebbe meno il permesso di costruire stesso e quindi per assurdo si potrebbe arrivare addirittura a modifiche di quello che si sta costruendo o addirittura alla demolizione di quello che si sta costruendo e quindi probabilmente la possibilità da parte di questi soggetti di richiedere, di avanzare azioni risarcitorie nei confronti del Comune.

Allora detto questo, adesso sono costretto purtroppo a rientrare ancora un po'... ok, quindi avevo finito diciamo la parte più così di relazione e adesso c'è un saluto da parte del vostro rappresentante.

RAPPRESENTANTE DEI BAMBINI:

Noi bambini della classe 5° ringraziamo il Sindaco e il Consiglio Comunale per aver reso possibile questo incontro che ci ha fatto vivere concretamente ciò che abbiamo studiato sui libri. Ci auguriamo che questa esperienza in futuro ci aiuti a diventare cittadini migliori e consapevoli con un alto senso civico. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie a voi, dammi un bacetto e grazie alle maestre che hanno tanta pazienza con questi bambini. Proseguiamo i lavori, prego.

ASSESSORE PISCITELLI:

Allora quindi con delibera del 2008 era stato adottato il piano particolareggiato della zona di espansione di nuovo impianto C3 denominato quartiere Castello, lo stesso piano aveva anche superato la verifica di assoggettabilità a v.i.a. essendo un piano di superficie superiore a 40.000 metri quadrati e quindi aveva poi ottenuto l'approvazione con delibera di Consiglio Comunale del 18 febbraio 2009. In realtà quindi non è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità alla v.a.s. e per quello di chi parlavo prima e ho prima accennato quindi si rischierebbe l'annullabilità dell'atto e quindi è il primo motivo per cui riteniamo opportuno proporre la sospensione dell'efficacia dell'approvazione del piano particolareggiato al fine di poter acquisire la verifica di assoggettabilità alla v.a.s..

Questa operazione è necessaria in quanto la Regione Puglia, l'ufficio v.a.s. della Regione Puglia non prende in considerazione procedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità alla v.a.s. che per legge devono essere

necessariamente effettuati prima dell'approvazione e la Regione Puglia non li effettua a posteriori, quindi non potremmo in realtà verificare a piano approvato che comunque quello stesso piano possa essere non assoggettabile alla v.a.s. e come tale ritenerlo comunque corretto. La Regione Puglia si esprime solo se il piano non è stato ancora approvato o se l'Amministrazione nel caso in cui il piano fosse stato già approvato in assenza di verifica della v.a.s. prenda gli opportuni provvedimenti per in autotutela per in qualche modo o sospendere l'attività o addirittura annullare la delibera di approvazione.

Il secondo motivo è che è intervenuto diciamo dopo l'approvazione e prima in realtà della realizzazione del piano urbanistico è intervenuta una modifica alla perimetrazione e alla definizione dei livelli di pericolosità idraulica effettuata dall'autorità di bacino della Puglia su una proposta che venne sempre dal Consiglio Comunale di Giovinazzo con la vecchia Amministrazione e quindi sono stati ripermetrati gli ambiti di pericolosità idraulica modificandoli rispetto a quelli contenuti nella delibera di approvazione.

Siccome in realtà stiamo parlando di una zona che non è stata ancora costruita pur se il piano, quindi pur se queste modifiche sono intervenute successivamente è

opportuno che, questo lo impone anche una norma delle norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico del p.a.i. approvato nel 2000, e impone che i piani urbanistici sia generali che esecutivi si devono poi conformare alle indicazioni del p.a.i. stesso. E quindi fondamentalmente siamo di fronte alla situazione di pericolo proprio per la pubblica incolumità e quindi è opportuno verificare se il piano debba subire delle modifiche per poter comunque essere compatibile con la nuova perimetrazione idrogeologica prevista dal p.a.i. aggiornato.

Quindi per questi due motivi riteniamo di proporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento di approvazione ai sensi dell'art. 21 nonies del 241 al fine, della legge 241 del 90, al fine poi di successivamente, quindi di incaricare poi il settore tecnico del Comune di predisporre gli atti per effettuare sia la verifica di assoggettabilità alla v.a.s. e sia verificarne la compatibilità attraverso l'autorità di bacino con il p.a.i. al fine poi di un successivo provvedimento di confermare la e di convalidare nuovamente l'approvazione ottenuta diciamo speriamo favorevolmente questi pareri...

PRESIDENTE:

Chiedo se ci sono interventi. Prego Consigliere Dagostino.

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

Allora su questa delibera, proposta di delibera io ho da fare degli appunti e vorrei rivolgermi ai Consiglieri più che all'Assessore, ai Consiglieri di maggioranza che come noi sappiamo si sono fatti promotori di questa proposta di delibera e quindi di questa proposta di annullamento in autotutela avendo... di convalida in autotutela, chiedo scusa... va be' di convalida, sospensione, quella che è in autotutela, ho letto il testo io l'ho detto erroneamente. Comunque si sono fatti promotori loro pur essendo un atto che ben poteva essere assunto in Giunta e nonostante che il dirigente avesse semplicemente comunicato loro che la proposta di delibera era depositata affinché si fosse assunta dalla Giunta Comunale, fermo restando la possibilità che voi Consiglieri di maggioranza vi faceste diciamo parte dirigente per votare questa questione in Consiglio Comunale così come avete fatto.

Allora visto che diciamo avete ritenuto, avete ritenuto utile voi portare questa questione in Consiglio, tra l'altro ritenendola urgente visto che è questa la ragione per cui è convocato oggi il Consiglio e non in un altro momento, vorrei sentire da voi più che dall'Assessore visto che neanche il dirigente ci onora diciamo della sua presenza se effettivamente vi è tutto chiaro e cosa avete compreso e se mi potete dare anche dei chiarimenti e delle

risposte. Allora questa delibera sospende, come diceva giustamente il Segretario, al fine poi di ottenere la v.a.s. ove è necessaria e di fare anche una verifica di congruità, di conformità per quanto riguarda il p.a.i. e giungere poi a convalidare.

Il procedimento di convalida normalmente è un procedimento disciplinato dalla 241/90 che predispone che ci siano dei vizi procedurali, ora questi vizi procedurali devo dedurre che siano quelli ovviamente che sono stati esposti nella proposta di delibera e quindi innanzitutto questa presunta violazione degli articoli del Decreto Legislativo del 2006 Testo Unico sull'ambiente, la 152, che impone appunto l'assoggettibilità alla v.a.s. in prima battuta se nonché io vi voglio diciamo evidenziare che questo articolo in realtà, questa legge più che questi articoli non si applicano proprio al nostro caso e a questo piano particolareggiato e vorrei sapere se voi vi siete resi conto di questa cosa prima ancora che l'Assessore e l'ufficio tecnico, visto che siete tutti voi promotori di questa cosa, perché la scelta è lo stesso Decreto Legislativo 152/2006 prevede, all'art. 35, delle disposizioni transitorie e finali e più giustamente al comma 2 ter che le procedure di v.a.s. o di v.i.a. perché la v.a.s. non esisteva quando è stato avviato il procedimento relativo a questo piano particolareggiato

avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono compiute ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

E' una regola base che in termini giuridici, è seccante dirlo, ma cioè è pratica, è logica, il tempo regge l'atto cioè si dice in latino ma è questo che vuol dire. Cioè non è che ogni volta che interviene una legge noi dobbiamo andare a modificare i nostri atti, li dobbiamo modificare solo se e quando, in quei rari casi in cui la legge prevede che abbiano una efficacia retroattiva, diversamente *tempus regit actum*, ed è detto in tutte le salse a partire da questo primo comma che stavo leggendo, le procedure di v.a.s. e di v.i.a..

Ora nella stessa proposta di delibera si dice che la verifica dell'assoggettabilità a v.i.a. è stata richiesta in un certo momento ed è stato poi rilasciato nel 2005 il parere negativo, parere negativo che significa che non c'era bisogno della v.i.a. con prescrizioni, il che significa che l'avvio di procedimento della v.i.a. è sicuramente precedente al 2006.

Questo esclude che si applichi il Decreto Legislativo 152/2006. Il Decreto Legislativo 152/2006 è stato poi a sua volta messo insomma in esecuzione dalla legge regionale 44 del 2012, ma ovviamente anche la legge 44/2012 che pure è richiamata nella delibera non può applicarsi a noi e

perfino la legge regionale sempre in sintonia con il principio base che ho detto che è la legge del tempo che regge e regola l'atto, continua a ribadire nell'art. 21 le procedure di v.a.s., perché si riferisce alla v.a.s., questo qui, avviata precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.

Quindi non si applica a noi perché l'avvio del procedimento, ripeto, è precedente al 2005. Tanto per sgombrare il campo da ogni ulteriore dubbio esiste pure una circolare, che mi sono persa, che dice, eccola qua, una circolare della Regione Puglia che proprio con riferimento, è la n. 1 del 2009, che proprio con riferimento, una circolare esplicativa delle procedure di v.i.a. e v.a.s. ai fini dell'attuazione della parte seconda Decreto Legislativo 152/2006 come modificato dal Decreto Legislativo 4/2008 e la normativa richiamata nella proposta di delibera precisa: l'art. 35 comma 2 ter dispone che le procedure di v.a.s. e di v.i.a. avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento, questo è quello che vi ho letto all'inizio, dopodiché aggiunge: pertanto viste le procedure di valutazione ambientale avviate antecedentemente al 13 febbraio 2009, questo è un quid in più che ci dà, che ci dà

proprio la tempistica precisa, tutto quello che è stato avviato nelle procedure di valutazione ambientale antecedentemente al 13 febbraio 2009 sono concluse in base alle disposizioni della legge regionale 11/2001 e sue modifiche e integrazioni. Di contro partendo dal 14.2.2009 trovano diretta applicazione le norme di cui al citato Decreto Legislativo, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. Insomma noi non c'entriamo e noi abbiamo applicato proprio la legge regionale 11/2001, abbiamo fatto la richiesta di v.i.a. e abbiamo ottenuto il parere.

Quindi su questo punto da come la leggo io la normativa e non credo che ci siano dubbi, poi magari me lo dite voi, non c'è bisogno della v.a.s. quindi il problema è proprio che non è da richiedere la v.a.s., quindi figuriamoci se noi possiamo andare a fare un procedimento in cui sospendiamo mettendo quindi a rischio dei diritti acquisiti di gente che là magari ha già degli immobili da demolire e ristrutturare e così v.i.a. e ci sono e hanno chiesto il permesso di costruire perché questo piano prevede anche l'intervento diretto, non prevede solo i consorzi e quindi le attività più diciamo numerose prevede anche l'intervento diretto e c'è qualcuno che ha ottenuto i dinieghi, e c'è qualcuno che ha avuto e sta facendo già i ricorsi al TAR quindi o sta facendo delle diffide, o sta facendo i giudizi

di ottemperanza, quindi il problema non è quello futuro è quello attuale e quello attuale è legato al fatto che non c'è un bel niente da negare, almeno per quanto concerne la v.a.s..

Ora andiamo al p.a.i., anche qua viene richiamata una normativa che non è applicabile a noi perché noi non abbiamo i p.a.i, noi non abbiamo il piano di assetto idrogeologico perché il piano di assetto idrogeologico è il piano di assetto del suolo e delle acque, noi abbiamo un p.a.i. stralcio cioè riguarda solo la questione idrogeologica, riguarda quindi solo la perimetrazione delle acque. Se andiamo a vedere sempre questo Decreto Legislativo 152/2006 che è lo stesso che disciplina la questione, tratta il p.a.i. nell'art. 65 e il p.a.i. stralcio nell'art. 67, per il p.a.i. prevede che si debba, essendo un piano, diciamo, sovraordinato a tutti gli altri piani, che gli altri piani territoriali vengano in qualche modo adeguati alle prescrizioni del piano sovraordinato e quindi adattati, fare le verifiche di conformità a quanto ivi prescritto. Il p.a.i. stralcio invece che va ad individuare solo e limitatamente a determinate zone le questioni ideologiche e basta vale come normativa di salvaguardia e questo non è che lo dico io, lo dice sempre la legge perché l'art. 67 dice: per tali aree, l'art. 67 che si chiama i piani stralci per la tutela da rischio

idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio. Dice che questi sono piani straordinari che consentono quindi l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, per tali aree sono adottate, il comma che sto leggendo è il comma 2, per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 75, comma 7 il quale dice che le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore ai 3 anni, il che rende superflua ed inutile ogni altro problema circa l'adattamento e la verifica di conformità o altro.

Anche questo esclude che si possano andare oggi a rivedere in autotutela questo piano andandolo a sospendere per poi confermarlo alla fine, però dopo averlo sospeso per un periodo indeterminato creando un danno sicuro a chi con questo po' di edilizia che si muove oggi vuole cercare di edificare nel suo fazzoletto di terra che si trova malauguratamente nella C3, perché allo stato non ci sono ragioni ostative per poter rilasciare i permessi, non c'è bisogno della v.a.s. questo è un fatto sicuro. Noi abbiamo la nostra v.i.a. che se vogliamo, cioè la nostra richiesta di v.i.a. che è stata, ha sortito un parere negativo perché significa che non ce n'era bisogno, la v.i.a. è anche più della v.a.s..

Quindi che altro dovevamo fare? Noi abbiamo fatto quello che c'era da fare nel momento in cui abbiamo approvato il piano, non è che ogni volta che interviene una legge noi dobbiamo riprendere i piani e adattarli alle nuove leggi. Non è, se la v.a.s. non si applica perché è scritto espressamente che si applica dal 13 febbraio 2009, dal 13 febbraio 2009 in poi noi non la dobbiamo andare a fare perché sbagliamo e condizioniamo i privati.

Questo e chiudo solo con un, cioè fermo a ciò io vorrei capire cioè se invece l'intenzione è sempre quella di sospendere, cioè sino ad oggi abbiamo solo sospeso, abbiamo sospeso di tutto, abbiamo sospeso la casa di riposo, vogliamo sospendere la C3, abbiamo sospeso la delibera sull'Abaco, abbiamo sospeso tutte le gare relative alle manutenzioni cimiteri, scuole, eccetera, non facciamo gare, cioè la finalità, questo è a latere, ma la finalità vostra da un punto di vista politico qual è?

PRESIDENTE:

Prego Consigliere Fusaro.

CONSIGLIERE FUSARO:

Sono, posso essere d'accordo con la parte giuridica per carità perché quello che ha detto lei l'avevamo anche riscontrato in maggioranza, quello che però voglio

chiederle Dottoressa Dagostino è che non sempre ciò che è possibile è la cosa migliore da fare. E' vero non è necessario, non è necessario, non è necessario ma non è neanche proibito. Chiariamo subito questo concetto. Adesso vorrei farle un esempio, nel momento in cui è stata edificata la Stella o qualche altra realizzazione edificata nelle lame vale quella regola che ha detto lei, nel momento in cui quel permesso è stato rilasciato partiva dalla data in cui è stata fatta la richiesta e all'epoca era legale. Successivamente uno si accorge che quell'area ricade in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico o che ha delle problematiche di qualche altro tipo, lei da madre come si comporterebbe? Cioè lascerebbe che comunque questa cosa andasse avanti a prescindere da quelle che possono essere le valutazioni ambientali fatte da un ufficio preposto che la Regione ha ritenuto di dover mettere in piedi proprio per evitare questo tipo di problematiche o si rifarebbe alla legge, dice no tanto il permesso l'ho avuto mando mia figlia ad abitare là poi che me ne frega, domani quel che succede succede.

Cioè il nostro intervento in autotutela viene dal fatto che se sono stati affinati successivamente degli strumenti atti a far stare più tranquilli tutti noi riteniamo che finché sia possibile, se in questo momento non ci sono edificazioni che verranno bloccate perché questa è una

delle cose che abbiamo chiesto al dirigente e al dirigente l'abbiamo chiesto e il dirigente ci ha detto che in questo momento non verrà bloccato niente, tranne quelle che stanno in corso, se uno ancora non è partito non aveva niente ieri non ha niente oggi, non mi sembra che cambi il mondo.

Cioè non è che stiamo dicendo ci sono degli scavi già fatti, c'è gente che ha già comprato, c'è gente che ha già iniziato a realizzare delle opere, non stiamo parlando di questo. Le opere che sono iniziate una delle nostre domande chiare al dirigente è stato ci sarà un blocco delle opere che sono in realizzazione? No. Al lavoro, a questo no abbiamo detto ok allora prendiamo tutte le precauzioni del caso per evitare e scongiurare casi che poi portino alla D1 dove io purtroppo ho un'esperienza diretta e alcuni dei lotti all'interno della D1 sono stati poi stralciati perché ricadenti all'interno del piano, la D1.3 stesso discorso.

Quindi onde evitare una problematica che purtroppo, adesso non voglio dire per colpa di chi o per cosa, stiamo vivendo o abbiamo già vissuto e io personalmente sto vivendo in prima persona, io penso che sia il caso più che in autotutela in tutela della città di fare un'operazione del genere e ci abbiamo tenuto a portarla in Consiglio Comunale, perché non è stata una richiesta c'è un articolo di legge che prevede oltre alla possibilità, noi abbiamo chiesto che venga discusso in Consiglio Comunale perché

mentre in Giunta è un'operazione che passa diciamo senza diciamo molta evidenza, le cose fatte in Giunta si fanno nella stanza dopodiché si esce con un documento già scritto, in Consiglio si discute. Io ho accettato, ho ascoltato e sono d'accordo su tutto per la parte giuridica per carità di dio non ho niente da eccepire è tutto giusto, tutto corretto.

Quello che invece ho da far notare, ma non voglio perché non è un muro contro muro è proprio una questione mia di coscienza cioè che sinceramente io non me la sento potendo andare in autotutela, potendo fare delle verifiche aggiuntive non me la sento di dire non mi interessa tanto non è responsabilità mia l'ha firmato il vecchio Consiglio. Cioè alla fine questo è, di questo stiamo parlando. Grazie Presidente.

PRESIDENTE:

Prego Consigliere Fusaro, Arbore.

CONSIGLIERE ARBORE:

Chiedo scusa un attimo, collegandomi a quello che ha detto il Consigliere Fusaro e in base a quella che è stata anche la nostra richiesta dei Consiglieri dopo aver ascoltato anche l'Assessore credo che sia opportuno la mia richiesta è di far intervenire il dirigente visto che è presente,

perché prima l'ha citato pure nel senso che ha detto non abbiamo l'onore di avere il dirigente a me sembra che il dirigente ci sia per cui la mia richiesta è quella di far intervenire il dirigente così possiamo fare una discussione ancora più completa. Grazie.

PRESIDENTE:

Quindi di avere il dirigente, chiedo al dirigente di entrare in aula perché chiamato in causa. Prima di, non possiamo fare il dialogo parliamo tutti così diciamo ci chiariamo tutti quanti le idee. Vuole intervenire prima l'Assessore a chiarimento.

ASSESSORE PISCITELLI:

No, io volevo capire meglio le date diciamo esposte dal Consigliere Dagostino. Noi stiamo parlando di un procedimento di piano particolareggiato di iniziativa pubblica e ho sentito parlare di avvio procedimento 2005, a cosa attribuisce questa data?

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

Posso parlare? Allora...

PRESIDENTE:

Chiedo scusa Consigliere...

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

Mi ha chiesto l'Assessore...

PRESIDENTE:

Hai chiesto qualche cosa?

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

Mi ha fatto una domanda diretta.

PRESIDENTE:

E sì a suo tempo, cioè adesso vediamo...

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

No ora me l'ha fatta.

PRESIDENTE:

Sì ho capito, ma il Consigliere Fusaro aveva chiesto l'intervento dell'ingegnere, chiariamoci tutti le idee perché lei, siccome io ho fatto una domanda perentoria all'ingegnere ho detto ma è facoltativo o obbligatoria e lui mi ha detto assolutamente obbligatoria, è bene che lui chiarisca il punto di vista dell'ufficio tecnico. Prego Ingegnere, Architetto.

ARCHITETTO TURTURRO:

Bisogna chiarire quali sono i dubbi del consesso.

Normalmente quando si svolgono i lavori del Consiglio Comunale, tengo a precisare, io sono nella mia stanza di sopra e sono a disposizione dei Consiglieri, quindi se i Consiglieri hanno bisogno della mia presenza, basta chiederlo, senza, diciamo, riferimenti che attengano alla mia assenza ai lavori del Consiglio.

Obbligatorietà del meccanismo della v.a.s., è obbligatorio l'assoggettamento a verifica di assoggettamento, naturalmente, poi gli esiti di quella attività possono determinare se la v.a.s. sia obbligatoria oppure no, perché dovrebbe essere facoltativa? Questa non la capisco e non conosco riferimenti normativi del genere.

PRESIDENTE:

Chiedo scusa Architetto, qual è il riferimento normativo che lei verifica per dire che è assolutamente ...

ARCHITETTO TURTURRO:

L'art. 6 del Decreto Legislativo 152 e poi rinnovato con la legge regionale 44/2012 che ha chiarito ulteriormente questi aspetti.

PRESIDENTE:

Prego Consigliere Dagostino.

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

Allora dal momento che me l'ha chiesto anche l'Assessore i riferimenti normativi sono quelli dell'art. 35 del Decreto Legislativo 152 del 2006 che ripeto prevede disposizioni transitorie e finali e all'art. 2 ter stabilisce che le procedure di v.a.s., v.i.a. e a.i.a avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono compiute ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento, quindi del procedimento di v.i.a. nel caso nostro.

Nella vostra delibera, proposta di delibera, no? allora è l'art. 2ter che... in questa vicenda c'entra perché questa, a mio giudizio, c'entra perché? Perché questo procedimento è iniziato ben prima del Decreto Legislativo del 2006, è iniziato prima del 2005, qui non è indicata la data e sinceramente non ho guardato ma sicuramente nel... come?... ma come voi stessi riportate nella vostra proposta di delibera c'è stato un provvedimento di una determina del dirigente del settore ecologia dell'Amministrazione generale n. 105 dell'11.3.2005 che si è espresso sulla procedura di verifica di assoggettabilità del piano alla v.i.a., il che significa che prima di quel momento era stato comunque chiesto se doveva essere assoggettato a v.i.a. questo piano.. oh, benissimo.

Questo significa che il procedimento è iniziato prima di

questa data, però fermiamoci al 2005 quando è arrivato questo... il procedimento di v.i.a. e infatti l'art. 2ter fa riferimento proprio a questo le procedure di v.a.s., v.i.a. e quelle precedenti avviate precedentemente all'entrata in vigore...

ARCHITETTO TURTURRO:

La v.i.a. è conclusa e noi non lo modificiamo, tant'è che non ...

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

No, lo dice, lo dice...

ARCHITETTO TURTURRO:

Tant'è che noi lo verificiamo il procedimento di v.i.a..

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

Sì, ma dice che sono concluse...

ARCHITETTO TURTURRO:

ma che procedimento, mi perdoni?

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

il procedimento di v.i.a. è concluso e quindi se è stato concluso il procedimento di v.i.a... se uno chiede la v.i.a.

non chiede la v.a.s. perché nella legislazione vigente ante Decreto Legislativo 152/2006 non c'era proprio la v.a.s., cioè non è che allora si chiedeva la v.i.a. per non chiedere la v.a.s...

ARCHITETTO TURTURRO:

Guardi, mi scusi, la v.a.s. è assorbente della v.i.a., non il contrario, eh.

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

noi abbiamo chiesto comunque quello che andava domandato all'epoca in cui abbiamo iniziato il procedimento di adozione e approvazione del piano, all'epoca bisognava domandare la v.i.a.. La v.i.a. poi non è neanche detto che sia un minus rispetto alla v.a.s., anzi potrebbe essere il contrario. In ogni caso noi l'abbiamo chiesto e abbiamo avuto il nostro parere, dopodiché il procedimento è finito, è concluso, tutto il procedimento si è concluso e quindi non è applicabile a noi.

Tra l'altro se pure diciamo dovessimo uscire da questo empasse e applicare l'alto l'art. 1 dice che: le regioni ove è necessario adeguano il proprio ordinamento a disposizione del presente decreto entro 12 mesi dell'entrata in vigore, in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al

presente decreto". Ma noi quando è entrato in vigore questo decreto nel 2006 avevamo la legge regionale e guarda caso qual era la legge regionale? Era quella del 2001 e quella del 2001 il n. 11 è quella che abbiamo applicato chiedendo la v.i.a.. Quindi...

ASSESSORE PISCITELLI:

Posso intervenire?... se deve finire... secondo me la norma da guardare è la norma transitoria del 152 del 2006 così come formulata nella sua prima versione che prevedeva che i piani non approvati alla data, se non ricordo male, luglio 2007 dovevano comunque essere sottoposti alle procedure della v.a.s. e nel caso specifico alla procedura di verifica di assoggettabilità alla v.a.s..

Poi la v.i.a. e la v.a.s. sono due procedimenti distinti, noi sul procedimento v.i.a. non ci stiamo ritornando lo riteniamo acquisito e preso per buono così come si è concluso.

Quindi in realtà noi stiamo ritornando in autotutela solo ai fini della verifica di assoggettabilità alla v.a.s. in quanto il piano non è stato approvato entro luglio 2007, quindi i piani non approvati entro luglio 2007... era il termine se non ricordo male, posso sbagliarmi forse di qualche mese però stiamo comunque nel 2007, era il termine previsto nelle norme transitorie della prima stesura del

152 del 2006 che prevedeva che le norme contenute al titolo quelle della v.a.s. fossero da applicare per i piani che non venivano approvati entro tot giorni dalla data di entrata in vigore del 152, tot giorni che onestamente adesso senza la legge non riesco a ricordare, tot giorni che decadevano a luglio 2007.

Quindi i piani non approvati entro luglio 2007 devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla v.a.s., comunque anche gennaio 2008 sarebbe comunque una data, diciamo, che lascerebbe intatto diciamo il provvedimento, però io ho in mente luglio 2007.

PRESIDENTE:

Prego.

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

Se posso ridare questo ulteriore appunto a me è sembrato dirimente in realtà quanto chiarito dalla circolare del 2009 proprio in mezzo all'applicazione delle procedure di v.i.a. e di v.a.s., a quell'epoca doveva essere in vigore proprio quella disposizione transitoria perché io leggo nella mia formulazione... sì, però voglio dire quando è entrata in vigore questa circolare con ogni probabilità vigeva quella normativa transitoria nella versione che mi stava ricordando lei e non quella che poi magari le ho

letto io ora. La circolare dice, la circolare della Regione Puglia in merito all'applicazione delle procedure di v.i.a. e di v.a.s. nelle more dell'adeguamento della legge regionale 11/2001. Cosa dice? Ripete quanto ricorre nell'art. 35 comma 2 ter e poi precisa che le procedure di valutazione ambientale avviate precedentemente al 13 febbraio 2009 sono concluse in base alle disposizioni della legge regionale 11/2001 che parlava di v.i.a., noi avevamo quella all'epoca. ... ma noi avevamo quella legge regionale? Siccome la legge, il Decreto Legislativo 2006 dice anche che le leggi regionali che la Regione...

ARCHITETTO TURTURRO:

Guardi mi scusi, mi perdoni, lei ha trovato da qualche parte per ipotesi che i piani che abbiano espletato una procedura di v.i.a. non sono assoggettabili a v.a.s. se lei l'ha trovato scritto, io ho proposto al Consiglio un atto assolutamente sballato, se lei non l'ha trovato scritto la prego di riflettere sulla circostanza che i due procedimenti sono assolutamente distinti, che la legge riferisce non che la v.a.s. sia, che la v.i.a. sia un minus rispetto alla v.a.s., ma dice semplicemente che quando è espletata la procedura di v.a.s. s'intende all'interno della v.a.s. eseguita anche la procedura di v.i.a. e non il contrario.

La circostanza che alla data del 2005 il Comune di Giovinazzo avesse espletato una procedura di v.i.a. con riferimento a questa attività pianificatore io non riesco a capire per quale ragione lo esima al sottoporlo ad una v.a.s., in considerazione che si tratta di obbligo sopravvenuto rispetto al momento dell'adozione cioè l'abbiamo adottato, dopodiché è sopravvenuta questa cosa non ce ne siamo accorti, siamo andati avanti come tutti i Comuni della Regione Puglia anche perché in quella fase bisogna dirlo la Regione Puglia ha interpretato il Decreto Legislativo 152 rimettendo in realtà ai Comuni la facoltà di valutare l'obbligo, cosa sulla quale invece è abbondantemente ritornata e questa è la situazione nella quale ci troviamo. Non riesco ad apprezzare i riferimenti normativi che lei ci sottopone per indietreggiare rispetto a questa evidente necessità..

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

Guardi non è che sono io che faccio questo, l'assimilazione è fatta dalla legge della v.a.s. alla v.i.a., nelle disposizioni transitorie l'assimilazione la fa la legge quindi non è che sono io che dico che la v.a.s. è uguale alla v.i.a., cioè dice che se tu hai fatto la v.a.s. e l'hai conclusa, se hai fatto la v.i.a. e l'hai conclusa prima dell'entrata in vigore di quella legge non si applica

quella legge e questo non lo dico io, lo dice la legge.

ARCHITETTO TURTURRO:

Non si applica sotto il profilo procedurale, non sei tenuto semplicemente a seguire tutte le nuove norme introdotte dal 152.

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

Ma perché questa norma vuol dire che se io ho già la v.i.a. non devo fare nient'altro, se io ho già la v.a.s. non devo fare nient'altro, se io ho già l'a.i.a. non devo fare nient'altro.

ARCHITETTO TURTURRO:

Questo, mi perdoni, non è scritto.

PRESIDENTE:

Consigliere Dagostino siccome io sto qua anche per capire cioè nel senso che dovendo votare il provvedimento vogliamo capire, io da quello che lei ha letto rispetto alla v.a.s., alla v.i.a. eccetera, non capisco, cioè non recepisco quello che lei intende dire.

Recepisco invece quello che invece è scritto. La è scritto: se il Comune ha avviato una procedura di v.a.s., una procedura di v.i.a., oppure non lo so chi altro era

s'intende conclusa. La v.a.s. noi non l'abbiamo mai avviata, la stiamo avviando oggi. Siccome l'architetto le ha detto, diciamo, a chiare lettere che non sta scritto da nessuna parte che la v.i.a. assorbe la v.a.s. e viceversa invece è così probabilmente, credo che stiamo facendo un ragionamento di disquisizione legislativa e di legittimità che travalica.

Le voglio anche evidenziare che noi prima di fare un provvedimento di questo tipo abbiamo fatto un giro di orizzonti e tutti i Comuni finanche sui PUG approvati stanno mettendo in atto l'approvazione della v.a.s.. Non è che questa Amministrazione o io come Consigliere Presidente del Consiglio ho questa strana idea di voler tartassare le persone, è una procedura di legge che cerchiamo di portare avanti che le posso garantire non è che è frutto di improvvisazione ma di approfondimento e studio molto diciamo valutato e ponderato.

Quindi, e questa, diciamo, io glielo dico spesso, perché poi la sua è una buona fede, assolutamente, è una deformazione professionale, perché essendo un avvocato cerca sempre, cioè, no, ma è giusto che sia così, non è che te lo sto dicendo in maniera, anzi che a me fa piacere avere una donna di legge in questa sala che ci può anche orientare su eventuali errori perché qua nessuno è perfetto.

Ma nel caso di specie credo che stiamo facendo una discussione accademica su una questione che può essere anche introdotta nella maniera in cui ha fatto il capogruppo Fusaro, cioè quand'anche fosse noi in autotutela dobbiamo pensare ai nostri figli ed evitare in futuro che si possano costruire case, abitazioni eccetera in situazioni di assoluto pericolo che poi a distanza di anni possono creare problemi di questo tipo. Non è neanche questo il caso, dopo che l'Architetto Turturro ha diciamo invocato, è presente e ha spiegato io mi convinco ancora di più che stiamo facendo una cosa buona stasera, cioè stiamo assoggettando uno strumento urbanistico di grande rilevanza alla v.a.s. che è uno strumento di cautela per la città e per coloro i quali devono andare ad interagire su quell'area.

Prescindendo da questo ci sono dei riferimenti nelle informative, lei continua per esempio a darmi diciamo ad elencare degli articoli di legge che in delibera non sono citati perché io sarei curioso di capire che cosa dice l'art. 5 e 6 della legge 152 e che cosa dice la legge 44 del 2012 che è l'ultima, la legge 44/2012 che cita la difesa del suo provvedimento perché come lei ben sa il provvedimento non lo faccio né io, né il Consigliere e né l'Assessore, lo fa l'architetto che ha citato una legge di questo tipo e che dice che, alla fine lo scrive in delibera

che la legge 44 il legislatore ha provveduto a disciplinare compatibilmente con i principi fondamentali dettati dalla 152 le modalità attuative della valutazione ambientale e vuol dire che qualche cosa diciamo l'abbiamo messa, l'abbiamo scritta, quindi vogliamo continuare su questa disposizione? A me non deve rispondere perché oggi non ho fatto nessun riferimento.

Voglio dire, voglio dire il mio concetto è questo, e che volevo esprimere, che stiamo ragionando su una questione diciamo molto importante, va bene, e che come invocava l'Architetto Turturro vorrei che si analizzassero bene le cose, diciamo, che si scrivono e che si leggono, perché io da ignorante, non sono né Architetto, né Ingegnere e né Avvocato, nel suo leggere l'articolo, non lo so qual è, dove dice che se la v.a.s., la d.i.a., ecc. sono concluse, noi la v.a.s. non l'abbiamo mai avviata, perché la d.i.a. non è sostituiva della v.a.s., almeno questo chiarisce l'Architetto. Io ho finito.

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

Io volevo solo precisare, ovviamente io non è che posso convincere nessuno, però io sono anche un attimino..

PRESIDENTE:

io vorrei essere convinto, ma nella misura in cui..

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

sono, voglio dire, pure io me le sono guardate le cose, e lei non ha trovato, Presidente, questo articolo, non è citato ed è un errore, a mio parere è un errore, gli articoli che sono citati in delibera sono gli articoli 5 e 6 che dicono quando si va a richiedere una v.a.s., e quindi fanno comprendere che il nostro piano, se non fosse stato assoggettato già a v.i.a., cioè alla verifica di v.i.a., doveva essere assoggettato a v.a.s. ...

PRESIDENTE:

... della v.i.a., ho capito Avvocato... Consigliere.

CONSIGLIERE DAGOSTINO:

benissimo. Giusto per essere, se è possibile, un po' più chiari, perché io sono abbastanza convinta della mia opinione, e ritengo, invece, abbastanza rischioso fare un atto che non serve perché allora i risvolti ci sono e ci sono già i ricorsi, tra l'altro, e che questa benedetta circolare pure non citata, però io mi sono permessa di portarla all'attenzione perché come diceva il Consigliere Fusaro noi ne stiamo discutendo, quindi vista la delicatezza dell'argomento, cioè chiarisce che quando tutte le procedure di valutazioni ambientali, senza dire v.i.a., v.a.s., tutte quelle che sono state avviate

antecedentemente al 13 febbraio 2009 sono concluse in base alle disposizioni della legge regionale 11/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Che cosa significa, che qualunque ... come? Che se io sono andata a fare una valutazione ambientale, e qui la circolare non entra nel merito di quale ho chiesto, quindi posso aver chiesto la v.i.a. perché all'epoca c'era solo la legge sulla v.i.a. ... ma guardi che questa legge, questa circolare è intervenuta dopo la legislazione sulla v.a.s. e infatti si chiama circolare in merito alla applicazione delle procedure di v.i.a. e di v.a.s. nelle more dell'adeguamento dell'adeguamento della legge regionale 11/2001.

Ma nonostante questo, la circolare va a dire che se tu hai chiesto una valutazione ambientale, qualunque essa sia, però prima di quella data, si conclude là. Poi voi volete farla? Tutto ciò che verrà dopo, sarà a spese non solo del Comune, ma della cittadinanza. ... Sì, sicuramente, ma se non è una cosa da fare, noi stiamo sospendendo senza una necessità, il che significa che non c'è un interesse pubblico al contingente, il che significa che prevale l'interesse privato. Quindi questa cosa va ponderata, voi non la volete ponderare? Siete convinti? Ok. Io vi ho detto la mia, non vi devo convincere. Ovviamente non voterò a favore.

PRESIDENTE:

No, volevo solo dire che vale anche il contrario, cioè nel momento in cui va fatta, e noi non la facciamo, comunque ne paghiamo le conseguenze e diciamo, siccome noi ci stiamo adeguando a quello che stanno facendo tutti i comuni della Regione, probabilmente tutti i Comuni d'Italia non hanno capito come stanno le cose. Va bene, Assessore, lei vuole chiarire ancora?

ASSESSORE PISCITELLI:

Io voglio solo dire che, cioè al fine proprio di tranquillizzare i Consiglieri, perché in realtà mi rendo conto che queste scelte poi hanno un peso di responsabilità notevole.

Allora la questione è questa, voi avete tentato di convincere, di chiarire che v.i.a. e v.a.s., almeno per come leggete quel periodo, siano un unico procedimento. Allora nel momento in cui sono procedimenti distinti, e nel momento in cui il procedimento della v.a.s., alla data del 2005, ma anche del 2008, non è mai iniziato, non riesco a capire come si può dare una lettura di quella frase intendendo che i procedimenti già iniziati prima del, i procedimenti v.a.s., no, noi stiamo facendo un procedimento v.a.s. che praticamente ad oggi non è ancora iniziato, come si può leggere quella frase limitatamente alla v.a.s., nel

senso che il procedimento già iniziato... primo, prima domanda.

Seconda domanda è questa: voi state ponendo l'attenzione dei Consiglieri sul rischio che un atto non dovuto possa provocare eventuali azioni risarcitorie di eventuali soggetti danneggiati, ma se la sente di dire con assoluta certezza che non c'è alcun rischio di annullabilità della delibera di approvazione del, di Consiglio Comunale, di approvazione del piano particolareggiato? Annullabilità che se venisse avanzata in un momento avanzato di esecuzione della lottizzazione, del piano particolareggiato, provocherebbe veramente un disastro economico da parte dell'Ente, prima di tutto, e un disastro anche sociale, perché ci ritroveremmo con centinaia di unità immobiliari che non avranno più un titolo legittimante qualificato.

Quindi a questo punto io, diciamo, per, vorrei, diciamo, sforzarmi a convincermi di quello che ha letto, però sono in forte difficoltà a ritenere, tra l'altro avendo già avuto esperienze di altri Comuni, che tutti univocamente, avendo anche avuto contatti diretti con l'Ufficio v.a.s., che in più occasioni mi ha ripetuto, tra l'altro in situazioni analoghe, molto più scomode, forse, di quella nostra, che per fortuna è in una fase proprio primordiale dove abbiamo, stiamo ragionando solo sulle carte, per fortuna non abbiamo fabbricati eseguiti in conformità del

piano di lottizzazione, del piano particolareggiato, e quindi siamo di fronte ad una situazione comodissima in questo momento.

Situazione che se dovessimo lasciare così com'è, potrebbe diventare assolutamente scomoda, assolutamente pericolosa, proprio per le casse comunali, perché noi ci troveremmo di fronte a un fatto di aver sollevato il problema, cioè non potremmo neanche dire ma nessuno ci ha detto niente, nel senso che il problema chiaramente è più che evidente, no? cioè ne stiamo parlando da settimane, e aver preso, nonostante la conoscenza del problema, aver preso la decisione che il piano particolareggiato così com'è, è perfetto, non è annullabile, solo perché c'è una norma transitoria che dice che le procedure v.i.a., v.a.s., e le procedure ambientali attivate prima dell'entrata in vigore di quella norma, sono da fare con la legge regionale 11, la legge regionale del 2001. Cioè io a questo punto chiedo: la procedura v.a.s., quando è iniziata? ... questo dove lo legge?

PRESIDENTE:

va be', ma ne abbiamo parlato, lei dice che la v.i.a. è assorbente della v.a.s., e stiamo sempre qua. Mi ha chiesto la parola il Consigliere Camporeale, prego, ne ha la facoltà.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Grazie Presidente. Chiaramente la disamina normativa la fa meglio di me, la potrà fare meglio di me il Consigliere Dagostino ovviamente, perché è la sua materia. Io invece, da profano, diciamo, farei solo due, tre puntualizzazioni, anche perché nella passata legislatura, diciamo, ho partecipato alla approvazione della pianificazione esecutiva della C3.

Da quanto capisco l'Assessore, che tra l'altro, diciamo, è competente in materia, lo vedo molto convinto, insomma, di questa procedura. Io vorrei soltanto dire una cosa di cui ricordo io perfettamente, ricordo che nonostante noi avessimo avuto una v.i.a. negativa, con della prescrizioni che la v.i.a. ci ha voluto fare, l'Autorità di bacino, praticamente, noi presentammo dopo che avemmo avuto l'ok dall'Autorità di bacino a marzo 2007 senza prescrizione, in forza di una nuova perimetrazione di un nuovo reticolo, abbiamo poi approvato una variante che poi abbiamo presentato alla l'Autorità di Bacino. Ricordo perfettamente che, diciamo così, fu concordato in qualche modo con l'Autorità di Bacino, le opere in variante che potessero, diciamo, avere una approvazione nell'ambito della nuova perimetrazione.

Però io mi chiedo anche questo, al di là della v.i.a. e della v.a.s., qua ci vuole assoggettare allo stesso piano

la verifica di coerenza con il piano di bacino. Io da profano dico questo: le norme tecniche di attuazione dovrebbero di per sé rappresentare già delle norme di salvaguardia, cioè cosa voglio dire? Nel momento in cui io, con un piano esecutivo approvato, vado a chiedere, diciamo, un permesso a costruire, è chiaro che poi le norme attuative sono norme di salvaguardia, per cui magari si evince poi che in quella zona, non so, defluisce l'acqua e quant'altro, quindi mi vengono fatte delle prescrizioni attraverso delle opere di mitigazione.

Quindi di per sé, le norme tecniche di attuazione, di per sé sono norme di salvaguardia, cioè ditemi se sbaglio in questo, perché voi siete, diciamo, competenti in materia al riguardo. Quindi se sono norme di salvaguardia non vedo perché poi devo assoggettare lo stesso piano a una verifica di coerenza, dopo che tra l'altro, ripeto, abbiamo fatto, approvato una delibera di variante che ci è stata, diciamo, accettata, rispetto alla nuova perimetrazione. Tra l'altro ci faceva notare dove noi non avevamo, all'interno di quella zona C3, zone ad alta pericolosità idraulica, bensì zone a media e bassa.

Addirittura di media soltanto una, bassa significa praticamente zero. Io posso capire, e comprendo la preoccupazione del Consigliere Fusaro, quando effettivamente dice andiamo a costruire, ad attuare

qualcosa che magari potrebbe creare problemi, la verità è un'altra, è che io pongo, diciamo, il problema all'incontrario, cioè nel momento in cui c'è stata l'approvazione della pianificazione esecutiva della C3 che ha avuto già una v.i.a. nel 2005, poi un ok dall'autorità di bacino nel marzo 2007, poi addirittura dopo nel 2010 è stato approvato l'uso in variante la scelta della nuova ripermetrazione perché sono state individuate zone, una soltanto a media pericolosità e le altre tutte a basse pericolosità, tant'è che se ricordo bene, il dirigente potrebbe correggermi se sbaglio, che all'epoca il tecnico incaricato disse di fatto che questo sarebbe stato superabile chiaramente in fase esecutiva con lo spostamento dei volumi delle cubature.

Chiaramente, giustamente, come dicevi tu Consigliere Fusaro dove passa in seguito alla nuova ripermetrazione la lama e il fiume, è chiaro che là non puoi andare a costruire, devi prevedere là ad esempio non so un giardino, come credo si faccia, che possa in qualche modo permettere il deflusso diciamo nel sottosuolo dell'acqua, vai ad operare in fase di attuazione per ogni salvaguardia delle opere di mitigazione e sposti ovviamente le volumetrie.

Il punto è un altro, noi stiamo in questo momento con questa giustificazione sospendendo un atto che si dice per 6 mesi ma sappiamo che di fatto è a tempo indeterminato

perché l'abbiamo vissuto noi con un piano che è iniziato nel 2005, siamo arrivati con la nuova perimetrazione addirittura al 2011 sono passati ben 6 anni nonostante avessimo diciamo approvato la pianificazione nel 2009. Significherebbe sicuramente bloccare quella zona per ancora svariati anni perché poi conosciamo gli iter burocratici nel campo.

Quindi la cosa che io mi chiedo è questo tutti i cittadini, ecco io faccio adesso il discorso all'incontrario, tutti i cittadini proprietari dei terreni all'interno di quella zona C3 che si sono visti approvare in fase esecutiva un piano e che quindi da quel momento hanno dovuto sopportare delle spese diciamo tecniche, ma io dico poi anche fiscali perché chiaramente pagherebbero, stanno pagando un IMU chiaramente diversa dal terreno che è agricolo, un terreno che risulti essere edificabile e concludo.

E mi rifaccio anche ad un discorso che fece il Sindaco molto tempo fa all'inizio, quando disse noi in qualche modo dobbiamo cercare di evitare ricorsi che la gente vada a fare ricorsi al TAR perché questo comporta spese.

Io invece dico che voi pensate che non annullandolo ci possano essere, cioè non annullandolo chiedo scusa, cioè non sospendendolo e quindi andando con l'avvio di procedimento in autotutela noi ci garantiamo da eventuali problemi, io invece dico di fronte a diversi ricorsi al TAR

che a me consta che ci sono e che io credo potranno aumentare, dove qualcuno addirittura ha richiesto il commissario *ad acta* al riguardo. Cioè effettivamente noi come Amministrazione come ci poniamo? Cioè nel momento in cui se, giustamente l'Amministrazione ha ragione per carità nulla da dire, ma nel caso contrario di fronte a questi ricorsi al TAR dovesse essere soccombente il Comune qui ci sarebbe da pagare delle spese enormi che non sono spese che paghiamo diciamo l'Amministrazione, pagano tutti i cittadini, quindi il mio punto di vista non è tanto anche tecnico e normativo di cui ripeto ha fatto una disamina il Consigliere Dagostino, il mio è un altro io penso con la sospensiva di fronte ai ricorsi al TAR di cui alcuni già ci sono e molto probabilmente io penso, poi non lo so, ce ne potranno essere altri cioè come ci poniamo? O meglio voi come senso di responsabilità di fronte a questo come vi ponete? Grazie.

PRESIDENTE:

Prego architetto.

ARCHITETTO TURTURRO:

Chiedo scusa, solo delle precisazioni tecniche. Non mi consta che lei abbia formulato una richiesta di accesso agli atti con riferimento a questi presunti ricorsi al TAR,

al Comune di Giovinazzo non sono pervenuti ricorsi al TAR su questa materia quindi non so di che cosa mi stia parlando. Quanto alla circostanza che questo atto determinerebbe una retrocessione delle aree a destinazione agricola è assolutamente infondato, così ha detto e così mi preme mi preme correggere.

La sospensione dell'atto determina esclusivamente mancanza di efficacia del piano di secondo livello, tant'è che il dirigente dell'ufficio del settore finanze si è opportunamente posto con me il problema di determinare con atto anche la rivisitazione dell'IMU con riferimento alla destinazione di zona che resterebbe per un determinato periodo dell'anno privo di piano particolareggiato, quindi passeremmo da un IMU applicata ad un'area a vocazione edificatoria con piano particolareggiato ad un'area con la stessa vocazione priva di piano particolareggiato. Tutto qua.

Quanto alla circostanza e lei richiamava la sua precedente il suo precedente mandato mi permetto molto sommessamente di ricordarle che identica attività provvedimento è stata attuata dalla precedente consigliatura con riferimento alla D.1.3 e alla C1, sono stati emessi atti soprassessori con riferimento alla nuova perimetrazione delle aree a rischio di pericolosità idraulica, il procedimento non è durato in maniera infinita come lei vuol far credere, ma è durato il

tempo di 4 mesi e qualche giorno esattamente come dentro gli atti era stato scritto. In quel caso, nonostante, diciamo, paventate dall'opposizione, in quella circostanza, situazioni di gravità inaudita, ci fu un unico ricorso al TAR, peraltro un ricorso che si è concluso accertando l'assenza di materia di contendere, poi non so per quale ragione, devo dire la verità, ci fu, come si dice, una ripartizione delle spese, non so tecnicamente come questa cosa si dica.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

No, solo una precisazione...

PRESIDENTE:

No, e che è, sempre a parlare stai.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Scusa Presidente io, no solo, no Architetto io non ho detto che chiaramente sospendendo i terreni da edificatori diverrebbero agricoli, sarebbe assurdo. Cioè non si può certamente fare un passo indietro. Io dicevo semplicemente che da quando è diventato suolo edificatorio chiaramente la gente sta pagando l'IMU maggiorata rispetto a quando era agricolo e che diciamo procrastinando i tempi continuerebbero a pagare su questi... però lei, va be' ma la

precisazione l'ha fatta adesso prima non c'era, però volevo fare una precisazione dicendo che io non ho inteso male, io non e sarebbe da pazzi dire che i terreni da edificatori, faccio un passaggio indietro, diventerebbero agricoli..

PRESIDENTE:

Lo so, lo so, lo so Consigliere mi dispiace.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Io poi il fatto io non ho fatto effettivamente una richiesta di accesso agli atti in tal senso, ho detto semplicemente che consta diciamo che ci siano dei pare delle diffide o ricorsi, il dirigente mi ha detto di no quindi mi ha dato già la risposta però di fatto io non ho fatto una richiesta di accesso agli atti in tal senso, ho detto semplicemente che consta che ci siano poi il dirigente mi ha detto che al momento non ci sono e quindi.

PRESIDENTE:

Va bene, se ha dei dubbi può fare richiesta di accesso agli atti. Prego Consigliere Fusaro.

CONSIGLIERE FUSARO:

Molto brevemente Consigliere Camporeale per rispondere al discorso che facevamo prima in merito all'opportunità o

meno di sospendere quel tipo di attività che di fatto ancora non c'è io sono dell'avviso e ritorno a quel punto che avevo espresso prima la Consigliera Dagostino, che la paura fa 90 e noi in questo momento abbiamo avuto modo di constatare come in mancanza di autotutela abbia portato poi a situazioni ben più gravi, ben più incresciose che hanno portato purtroppo il danno all'interno delle famiglie, cioè non è rimasto sulla carta.

Quindi quello che oggi vorremmo evitare e quello che fa, adesso non voglio fare, che per velocizzare, o meglio per evitare di sospendere qualche operazione che magari era stata lecitamente organizzata, preparata, fatta nei tempi passati domattina qualcuno si possa trovare con un provvedimento annullato come è capitato ad altre persone. Vedersi annullare un permesso a costruire perché viziato da altre procedure precedenti a quel permesso ti posso assicurare che non è una cosa bella, cioè io in questo momento ti parlo da persona alla quale è stato annullato il permesso a costruire perché viziato da una lottizzazione abusiva, presunta, ma comunque il permesso è stato annullato.

Non voglio entrare nel merito di tutto quello che consegue ad un provvedimento del genere, quindi visto e considerato che non è che lo dobbiamo andare a chiedere a quelli di Molfetta o a quelli di Santo Spirito lo stiamo vivendo noi,

sappiamo noi di che cosa stiamo parlando, oggi pensiamo sia il caso di ecco essere un attimino più accorti su determinati atti, se qualcuno avrà intenzione di fare ricorso sono dell'avviso alla luce di quello che potrebbe costare ad un'Amministrazione piuttosto che ad una popolazione un problema come quello che è successo nella D1 forse è meglio pagare per far prevedere il ricorso al TAR che esito ha. Ricorso al TAR che a sentire l'architetto, a sentire la Segretaria ad oggi non ha avuto nessun riscontro. Grazie.

PRESIDENTE:

Allora abbiamo decisamente parlato di questo argomento, spero che siano stati diradati i dubbi, ma non credo, è giusto? E vi leggo il dispositivo e lo metto in votazione: delibera di, il Consiglio Comunale, delibera:

- di ritenere la premessa e gli atti in essa richiamati che qui si devono intendere integralmente riportati parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di sospendere in via amministrativa per mesi 6 e comunque per il tempo strettamente necessario al completamento del procedimento di cui al successivo punto 3 del dispositivo: l'efficacia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18 febbraio 2009 recante

quartiere Castello, piano particolareggiato della zona di espansione di nuovo impianto C3 - approvazione e degli ulteriori atti conseguenti ed accessori;

quanto sopra in forza dell'art. 21 quater, comma 2 della legge 241/90 (che è quella sull'autotutela);

- di avviare come di fatto come il presente dispositivo ha avviato procedimenti in autotutela ex art. 21/nonies della legge 241/90, finalizzata alla convalida della deliberazione conclusiva n. 6 del 18 febbraio 2009 di approvazione del piano particolareggiato citata e degli ulteriori atti consequenziali;

- quindi esperire per il piano particolareggiato verifica di assoggettabilità alla v.a.s. ai sensi dell'art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 152/2006 e secondo le modalità ai sensi di cui all'art. 12 del citato Decreto Legislativo n. 152/2006 e dalla legge regionale 44/2012;

- assoggettare lo stesso piano alla verifica di coerenza con il piano di bacino stralcio assetto idrogeologico ex art. 20 delle norme tecniche di attuazione del ridetto piano di bacino;

- di demandare al dirigente responsabile... eh almeno molfettesi, giovinazzesi, l'azione materia, ho detto giusto?... materiae, materiae, razione materiae l'adozione degli atti consequenziali anche di natura soprassessoria è strettamente indispensabile la conclusione del procedimento

di cui al precedente punto 3, è così bello l'italiano; considerato inoltre l'urgente provvedimento in merito con separata votazione unanime delibera di dichiarare. No. Dunque pongo in votazione il provvedimento così come ve l'ho letto. I favorevoli sono pregati di alzare la mano. I contrari? 2. Astenuti? Non ne vedo. Sono assenti il Consigliere Galizia e il Consigliere Leali alla votazione...

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

Presidente, solo un attimo...

PRESIDENTE:

scusi un attimo siamo in votazione.

CONSIGLIERE SPADAVECCHIA:

Chiedo l'immediata esecutività.

PRESIDENTE:

Pongo in votazione l'immediata esecutività, i favorevoli sono pregati di alzare la mano. I contrari? Come prima. Va bene. Dimmi.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

No, giusto, diciamo, una precisazione, forse sicuramente si tratta di refuso perché in alcune parti porta la data della

delibera 18 giugno e in altre parti 18 febbraio..

PRESIDENTE:

Segretario provvediamo ad aggiustare.

CONSIGLIERE CAMPOREALE:

quindi bisognerebbe. Sulla copertina è il 18 giugno, sulla lettera del dirigente 18 giugno, su tutto il corpo della delibera è sempre 18 febbraio.

PRESIDENTE:

Qual è quello giusto? Il 18 giugno, giusto? Va bene, grazie Consigliere.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to D.V. FAVUZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to T. DE LEO

Prot. n. 631

li 12 APR. 2013

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.


Addì 12 APR. 2013

Adm

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to T. DE LEO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo, _____



IL SEGRETARIO GENERALE

T. De Leo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni a partire dal _____
al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.leg.vo 18 agosto 2000, n.
267;

è divenuta esecutiva:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.lgs.vo 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.lgs.vo 267/2000).

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
